CORPORATE & TAX
STUDIO ASSOCIATO
GERMANI | D'UGO | CAGNONI

CIRCOLARE PER LA CLIENTELA

- Tasso di interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2023 -

19 Dicembre 2022

Indice:

1. Tasso di interesse legale – incremento al 5% dal 2023 – effetti ai fini fiscali e contributivi 1

Aumento del tasso di interesse legale al 5% a decorrere dall'1.01.2023

1. Tasso di interesse legale – incremento al 5% dal 2023 – effetti ai fini fiscali e contributivi

1.1 Aumento al 5% del tasso di interesse legale

Con il D.M. 13.12.2022, pubblicato sulla G.U. 15.12.2022 n. 292, il tasso di interesse legale previsto dall'articolo 1284 del codice civile è stato **aumentato dal 1,25% al 5%** in ragione d'anno.

1.2 Decorrenza

Il nuovo tasso di interesse legale del 5% si applica dall'**1.1.2023**.

1.3 Effetti ai fini fiscali

L'aumento del tasso di interesse legale ha effetto anche in relazione all'istituto del ravvedimento operoso previsto dall'articolo 13 del D. Lgs. 18.12.1997 n. 472, aggravandone di conseguenza il relativo onere complessivo. Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento. Il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio *pro rata temporis*, ed è quindi pari:

- allo 0,3%, dall'1.1.2018 al 31.12.2018;
- allo 0,8%, dall'1.1.2019 al 31.12.2019;
- allo 0,05%, dall'1.1.2020 al 31.12.2020;
- allo 0,01%, dall'1.1.2021 al 31.12.2021;
- al 1,25% dall'1.1.2022 al 31.12.2022;
- al 5%, dall'1.1.2023 fino al giorno di versamento compreso.

L'incremento del tasso d'interesse legale si applica altresì:

- alla rateizzazione delle somme dovute in seguito all'adesione ad istituti deflativi del contenzioso;
- all'adeguamento dei coefficienti dell'usufrutto e delle rendite ai fini delle imposte indirette;
- alla regolarizzazione dei ritardati o omessi versamenti contributivi.

Infine si segnala che il nuovo tasso in misura pari al 5% rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati in forma scritta, dovuti in relazione:

- ai capitali dati a mutuo (ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del TUIR);
- agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d'impresa (ai sensi dell'articolo 89, comma 5, del TUIR).